All'udienza del 27 ottobre 2020 sono presenti l'Avv. [redacted], in sostituzione dell'Avv. [redacted] per parte attrice e l'Avv. [redacted], in sostituzione dell'Avv. [redacted], per la R.A.P.; l'Avv[redacted] precisa le conclusioni e discute oralmente la controversia, insistendo nelle eccezioni e domande di cui alla comparsa di risposta e atti e verbali successivi e riportandosi, da ultimo, alle note conclusive trasmesse telematicamente. È presente l'attrice [redacted] personalmente.

L'Avv. [redacted], preliminarmente, chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del 24/09/2020 e, quindi, ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, anche ai sensi dell'art. 281 ter cpc, con l'ammissione della prova per testi richiesti, sui quali insiste - con la sig.ra [redacted] [redacted]a nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il 0[redacted] residente in [redacted] sulle circostanze di fatto di cui al capitolato 1 della narrativa dell'atto di citazione, esclusa ogni valutazione, precedute da "Vero è che…" e proprio l'articolato 1 della narrativa così si esprime *"**1.** In data 11.11.2016, attorno alle ore 9,30 circa in [redacted] in Piazza [redacted] nei pressi del [redacted] all'altezza della [redacted] [redacted] si trovava a passeggiare tranquillamente; allorché a causa di una sconnessione/irregolarità, non visibile e non segnalata, del manto del marciapiede, che risultava ammalorato, ove inciampava, si trovava proiettata a terra. Condotta nell'imminenza del trauma presso il Presidio Medico del [redacted] l'indomani mattina si recava presso il PS del [redacted] ove veniva sottoposta agli accertamenti del caso che evidenziavano la frattura composta dello scafoide tarsale del piede destro ed un trauma al ginocchio e alla mano sinistra. Veniva quindi dimessa dopo l'applicazione di apparecchio gessato e gambaletto, che veniva indossato per circa 30 gg. In seguito si sottoponeva a ulteriori accertamenti clinici e cicli di FKT.*

In data 29.08.2017 alla stessa è stata certificata "rigidità funzionale e dolorosa tibio-tarsica destra…esiti di pregressa frattura scafoide tarsale destra clinicamente guarita con postumi da valutare in ambito medico legale…." ed inoltre sul seguente articolato previa esibizione delle foto

di cui ai nn. da 1 a 6 *"Vero è che lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro corrisponde con le foto che mi vengono esibite";*

- Con il Dott. [redacted] via [redacted] sulle circostanze di fatto di cui al capitolato 2 della narrativa dell'atto di citazione, esclusa ogni valutazione, precedute da "Vero è che…" e proprio l'articolato 2 della narrativa così si esprime *"**2.** Nelle more in data 27.11.2017 la sig.ra [redacted] ha fatto espletare perizia medico legale al Dr [redacted] (Medico chirurgo – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) con studio in [redacted] il quale considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, nonché le terapie che si sono rese necessarie per il loro trattamento, ha ritenuto equo considerare la durata del periodo di I.T.A. in complessivi giorni 40, di I.T.P. al 75% per ulteriori gg 30, la 50% per ulteriori gg 90 e al 25% per ulteriori giorni 90.*

Inoltre, ha valutato complessivamente (per la frattura dello scafoide, l'epicondilite, e per il trauma del ginocchio e il pregiudizio estetico) un danno biologico permanente in misura pari all'8%."

Inoltre il Dott. [redacted] è indicato sul capitolato *"Vero è che quanto da me riportato nella relazione medico legale corrisponde all'esatto esame obiettivo e valutativo come da me personalmente accertato. Confermo pertanto l'intero contenuto del documento a mia firma che mi viene mostrato".*

Inoltre, si insiste sull'ammissione della CTU medico legale sulla persona della sig. [redacted] al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo.

In subordine, discute la causa concludendo come da atto di citazione del 01 giugno 2019 e note. L'Avv. [redacted] si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie, atteso che il giudice ha provveduto sul punto, rigettandole, e si riporta a tutte le deduzioni e contestazioni formulate in comparsa di risposta rispetto a quanto sul punto dedotto, oltre che nel merito. Si oppone alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 24.09.20. L'Avv. [redacted] insiste in quanto già ampiamente richiesto.

IL GIUDICE

Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 14,15.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ***Dott.ssa Francesca Taormina***, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **9954** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno **2019**

TRA

[redacted] (Avv. [redacted])

attrice

E

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, (Avv. [redacted])

convenuto

E NEI CONFRONTI DI

R.A.P. (RISORSE AMBIENTE PALERMO) S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (Avv. Santo Spagnolo)

terza chiamata in causa

Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da [redacted] con atto di citazione del 04.06.19;
- Dichiara interamente compensate tra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni fisici e patrimoniali sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi l'11.11.16, alle ore 09.30 circa, [redacted]

allorquando, mentre passeggiava nella cittadina p.zza [redacted], rovinava al suolo a causa di una sconnessione del manto del marciapiede.

Poste le superiori premesse in fatto, è da dire che la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento e va rigettata, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza; ed infatti, le emergenze processuali acquisite non consentono di ritenere sufficientemente provato l'*an debeatur* nei termini in cui esso è stato prospettato in atto di citazione.

In proposito, è bene subito evidenziare che l'affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio da parte attrice presupporrebbe accertato il fatto che l'evento dannoso asseritamente verificatosi in data 11.11.16 ed in cui rimase coinvolta la [redacted] fu provocato dalla presenza sul manto del marciapiede di p.zza [redacted] di un dissesto non visibile e non segnalato.

Quella della eziologica riconducibilità dei danni di cui la [redacted] si duole al bene pubblico (il manto stradale dissestato), d'altronde, è circostanza che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione da parte dell'attrice medesima.

In punto di diritto, si osserva che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.

Secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., invero, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e spetta, dunque, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.

D'altra parte, il principio generale per cui l'onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non viene meno nel caso in cui al giudice è riconosciuto di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti necessari, in quanto detto potere non si pone in funzione sostitutiva dell'onere predetto.

Ancora più specificatamente, non appare superfluo soggiungere che la Corte di Cassazione ha da ultimo affermato la configurabilità della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per i danni

conseguenti a sinistri avvenuti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade statali o delle relative pertinenze, di cui essa è proprietaria e custode.

Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità fondata su una presunzione di colpa cd. aggravata, in quanto, in deroga alla regola generale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivano, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla cosa, e cioè il mero verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa, anche per presunzioni.

Al custode, per vincere la presunzione e liberarsi dalla responsabilità, incombe l'onere di provare il fortuito, e cioè, non già l'interruzione del nesso di causalità, bensì la propria mancanza di colpa nel verificarsi del sinistro, potendo dedurre e provare anche il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c. (*Cass. Civ., sez. III, n. 3651/06 e n. 5445/06*), mentre grava sul danneggiato l'onere della prova del verificarsi del fatto e della riconducibilità dei danni patiti in occasione dello stesso alla res in custodia (*Cass. Civ., sez. III, n. 21286/11*).

Nel caso concreto, non sono stati forniti dalla parte su cui incombeva il relativo onere – l'attrice danneggiata, appunto – elementi sufficienti a provare il fatto lamentato dalla stessa in atto di citazione e, in particolare, il nesso di causalità tra i danni riportati e l'evento dedotto, essendosi il quadro probatorio acquisito rivelato scarno ed inadeguato a fungere da supporto probatorio ad una pronuncia di accoglimento di un'istanza risarcitoria quale quella descritta in epigrafe; esso appare, al contrario, idoneo a condurre alla convinzione ed alla affermazione che la domanda dell'attrice rimane non supportata da adeguata prova.

Ora, va in primo luogo recisamente escluso che sulla realtà del sinistro si sia formata "non contestazione", atteso che sia il Comune che la R.A.P. hanno assunto il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra l'anomalia della strada e l'evento lesivo, lamentando la carenza probatoria anche sotto il profilo delle modalità del sinistro, rimarcando la sussistenza di un rigoroso onere probatorio in capo alla danneggiata ed addebitando in ogni caso la responsabilità dell'evento al comportamento della stessa, ovvero alla sua disattenzione e negligenza, anche in considerazione delle buone condizioni di visibilità, così da non fare certamente reputare pacifica la verificazione dell'evento dannoso (anche con riferimento alla sua stessa dinamica) nei termini

descritti in citazione, in punto di *an debeatur*, e da richiedere una rigorosa dimostrazione dei fatti lamentati da parte attrice.

E tuttavia, seppure l'attrice abbia in atto di citazione articolato i mezzi istruttori che riteneva dovessero fornire adeguato supporto probatorio alla propria domanda risarcitoria, detti mezzi, sottoposti al vaglio del Tribunale, non sono stati reputati ammissibili in forza del disposto di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. ordinanza resa all'udienza del 24.09.20), in forza del quale "*la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata"*.

Nella vicenda che ci occupa, parte attrice ha, in atto di citazione, instato per l'ammissione della prova con i testi [redacted] e [redacted] *"sulle circostanze di fatto di cui al capitolato 1 della narrativa che precede, esclusa ogni valutazione, precedute da "Vero è che..."* (cfr. pg. 10 citazione) e, in aggiunta a tanto, non si è poi avvalsa dei termini per deduzioni istruttorie ex art. 183 VI co., c.p.c. - che essa stessa ha chiesto - al fine di meglio articolare la prova in parola.

Ebbene, in proposito, va osservato che deve reputarsi inammissibile la prova testimoniale dedotta come nel caso in esame, con riferimento alle "circostanze della pregressa narrativa in fatto … espunto qualunque tipo di elemento valutativo", non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.

Secondo il Supremo Collegio, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (*Cass. Civ., n. 1294/18*).

L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, di guisa che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (*Cass. Civ., n. 14364/18*).

Peraltro, siffatta interpretazione non sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza meno formalista, secondo la quale l'idoneità della specificazione dei fatti dedotti dalle parti nei capitoli di

prova, non deve desumersi soltanto dalla loro formulazione letterale, bensì anche da tutti gli altri atti e dalle deduzioni delle contendenti in causa, e, dunque, l'irritualità delle modalità di capitolazione, che ricomprendono, in sostanza, la totalità della narrativa contenuta nel corpo dell'atto in punto di accadimento e dinamica del fatto (oltre che, peraltro, in punto di accertamenti medici immediatamente successivi all'evento), supera la tesi giurisprudenziale, in quanto nel caso di specie la valutazione del giudice ha investito proprio le allegazioni generali e le deduzioni svolte dalla parte, utilizzate in funzione di capitoli di prova.

Il perno dei requisiti della corretta capitolazione della prova testimoniale è incentrato sulla c.d. specificità ai sensi dell'art. 244 c.p.c., per la sussistenza della quale è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi.

Nella fattispecie, il rinvio alle *"circostanze di fatto di cui al capitolato 1 della narrativa che precede"*, contenuto della deduzione della prova testimoniale, deve reputarsi in contrasto con i parametri richiesti dalla legge, in quanto la narrativa oggetto di rinvio non è articolata su fatti storici ben specifici e determinati.

Parte attrice, anziché provvedere alla redazione di capitoli di prova, in atto di citazione, ha provveduto a dedurre la prova testimoniale sostituendo i capitoli di prova con un rinvio alla narrativa dell'atto processuale, utilizzata in funzione di "contenitore" dei capitoli di prova oggetto di deduzione, espunte di qualunque elemento di tipo valutativo.

Detta deduzione è da considerarsi irrituale (così come, peraltro, eccepito dalla R.A.P.), in quanto detto sintagma si configura come un'esplicita sollecitazione all'esercizio di poteri istruttori facenti capo al giudice stesso, la cui estensione non può ricomprendere la depurazione della narrativa dell'atto al fine di compiere una sorta di "ricostruzione dei capitoli" stessi, secondo il rinvio operato dalla parte.

L'attrice si è limitata a riportare i fatti nella parte narrativa dell'atto, e, dunque nel corpo di capoversi infarciti di elementi non tutti specifici e non tutti rilevanti o privi di valutazioni, secondo una modalità difensiva che finisce per pretendere di rimettere allo stesso giudicante la scelta e la

selezione delle circostanze ammissibili quale oggetto di prova orale, scelta e selezione che (si ripete) al giudice non competono.

In buona sostanza, non è consentito al giudice del merito di sopperire alle carenze probatorie delle parti, qualora sia mancata l'indicazione dei capitoli di prova testimoniale, in tal caso pretendendosi dal giudice una funzione sostitutiva degli oneri delle parti stesse e di attribuirgli poteri officiosi oltre i casi tipici di legge (*Cass. Civ., n. 27728/18*).

Né, in concreto, può valere a superare i principi appena esposti l'articolazione da parte dell'attrice di un ulteriore capitolato da sottoporre ai testi e relativo allo stato dei luoghi: la [redacted]nvero, ha chiesto che i testi addotti venissero escussi anche sull'ulteriore articolato *"vero è che lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro corrisponde con le foto che mi vengono esibite"*, previa esibizione delle foto prodotte in atti.

Sul punto, basti osservare che l'eventuale conferma da parte dei testi dello stato dei luoghi in cui asseritamente si verificò il sinistro non dimostra né l'accadimento né la sua dinamica e non vale ad escludere l'ipotetica responsabilità dell'attrice.

Quanto alla prova con il teste [redacted] è da dire che non può che essere considerata irrilevante ai fini del decidere, oltre che oggetto di prova documentale (essa consiste essenzialmente nella conferma della relazione di parte in atti), di guisa che anche sotto detto profilo va confermata l'ordinanza del 24.09.20.

Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevato che l'attrice non ha fornito prova adeguata della dinamica del fatto storico, così come allegata in atto di citazione, e del rapporto di causalità tra l'evento ed i danni lamentati (nesso di causalità che, si ribadisce, rappresenta uno dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento del danno, il cui onere della prova incombe, come si è detto, sull'attore), difettano agli atti elementi che possano assurgere a dignità di prova a sostegno di quanto dall'attrice rappresentato.

Invero, la produzione documentale versata agli atti dalla [redacted], a sostegno ed unico fondamento della propria pretesa, poco dimostrando in ordine all'*an debeatur*, si appalesa in verità eccessivamente fragile e del tutto inadeguata a sostenere in giudizio la richiesta di condanna al risarcimento dei danni descritta in epigrafe, che deve, pertanto, essere rigettata, con valutazione che

disattende implicitamente la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove del 24.09.20, che va dunque confermata.

In ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia, dei danni riportati dall'attrice e valutata in ogni caso la responsabilità del Comune in relazione alla sussistenza del dissesto innegabilmente presente nel tratto di strada teatro del sinistro e ritratto nelle fotografie in atti, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra l'attrice ed il Comune le spese processuali; vanno compensate, infine, anche le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata, non essendo la pronuncia entrata nel merito dei rapporti tra le dette parti.

Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 27 ottobre 2020

Il G.o.p.

Dr.ssa Francesca Taormina